

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------------|--|--|
| Disegni di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4497) | 1430 | Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4475) | 1440 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 1430, 1437, 1438 | PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 1440, 1441 |
| FERRI | 1437 | ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1441 |
| Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4476) | 1438 | FERRI | 1440, 1441 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 1438, 1439 | RUSSO SPENA | 1440, 1441 |
| ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1439 | Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| FERRI | 1438 | Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali. (4431); | |
| Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4473) | 1439 | PINTUS: Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio. (4075); | |
| PRESIDENTE | 1439 | SABATINI ed altri: Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176. (4064) | 1442 |
| VESTRI | 1439 | PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 1442, 1444, 1445 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 |
| | | ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1445, 1447, 1449 |
| | | FERRI | 1443, 1446, 1448 |

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

| | PAG. |
|---|--------------------------------|
| MATTARELLI GINO | 1444 |
| PINTUS | 1446, 1447, 1448, 1449 |
| SABATINI | 1442, 1444 1445, 1446, 1449 |
| SCIOLIS | 1448 |
| VERONESI | 1442, 1443, 1447 |
| VESTRI | 1444, 1446, 1449 |
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| CAPPUGI e BIANCHI GERARDO: Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze. (<i>Urgenza</i>). (2824) | 1450 |
| PRESIDENTE | 1450 |
| ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 1450 |
| DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i> | 1450 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1451 |

La seduta comincia alle 9,55.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4497).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4497, concernente modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39 e al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, lo avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nella seduta del 25 gennaio furono svolte la relazione e la discussione generale. Venne rinviato l'esame degli articoli in attesa dei pareri della V e della VII Commissione.

Comunico che le Commissioni Bilancio e Difesa hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge. Pertanto passiamo agli articoli.

Ne do lettura e non essendovi emendamenti o modificazioni, li pongo successivamente in votazione:

CAPO I.**MODIFICHE ALLA LEGGE
29 MARZO 1956, N. 288****ART. 1.**

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le modifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonché alla gestione amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità agli uffici del grado;
- d) a domanda;
- e) d'autorità;
- f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;

g) applicazione delle norme sull'avanzamento;

- h) perdita del grado ».

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ART. 5.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che abbia raggiunto i seguenti limiti di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità:

| | |
|--|---------|
| tenente generale ispettore | anni 65 |
| maggiore generale ispettore | » 62 |
| colonnello | » 60 |
| tenente colonnello | » 58 |
| maggiore | » 56 |
| capitano, tenente e sottotenente | » 54 |

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che, all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, abbia meno di quindici anni di detto servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ».

(È approvato).

ART. 6.

Dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti articoli 28-bis e 28-ter:

Art. 28-bis. — All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o sia cessato da tale servizio per ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessi o sia cessato dal servizio, in misura intera, la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al precedente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni ».

« *Art. 28-ter.* — L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni e infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la incondizionata idoneità al servizio, accertata dal collegio medico legale. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.

L'ufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per aver superato i limiti di età di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite, senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

| | |
|--|---------|
| tenente generale ispettore | anni 62 |
| maggiore generale ispettore | » 59 |
| colonnello | » 57 |
| tenente colonnello | » 55 |
| maggiore | » 53 |
| capitano, tenente e sottotenente | » 51 |

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

(È approvato).

ART. 8.

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo 31-bis:

« L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto i limiti di età previsti dal primo comma dell'articolo 31 può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza.

Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro dell'interno. Qualora si tratti del tenente generale ispettore deve essere sentito il Consiglio dei ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento ».

(È approvato).

ART. 9.

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente articolo 35-bis:

« L'ufficiale che abbia perduto il grado a norma del n. 2, lettere a), b) e c); del n. 3, lettera c), e dei nn. 4 e 5 del precedente articolo 34, e che conservi la capacità militare, è soggetto agli obblighi del servizio militare in qualità di soldato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, il Ministro dell'interno dà notizia all'autorità militare del provvedimento di perdita del grado adottato nei confronti dell'ufficiale ».

(È approvato).

ART. 10.

All'articolo 37 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'attribuzione della qualifica di 1° capitano l'ufficiale deve aver compiuto 12 anni di servizio nel grado di capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

(È approvato).

ART. 11.

Dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente articolo 49-bis:

« È istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In detto ruolo è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio per:

a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che ab-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

biano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazione o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'ufficiale del ruolo d'onore può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti ».

(È approvato).

ART. 12.

Il primo e secondo comma dell'articolo 54 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente.

Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggior generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresì nominati membri supplenti, rispettivamente, per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo ».

(È approvato).

ART. 13.

Il terzo comma dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore ».

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto

to i seguenti periodi di permanenza nel grado:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| maggiore generale ispettore | anni 1 |
| colonnello | » 2 |
| tenente colonnello | » 3 |
| maggiore | » 3 |
| capitano | » 4 |
| tenente | » 4 |
| sottotenente | » 2 |

L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e se non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore o di tenente colonnello e di tenente o di capitano ».

(È approvato).

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo ».

(È approvato).

ART. 16.

Il terzo comma dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo ».

(È approvato).

ART. 17.

L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

« I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento.

Detta Commissione è composta:

a) per l'avanzamento al grado di tenente generale ispettore, dal Ministro dell'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

b) per l'avanzamento a maggiore generale ispettore, dal Ministro dell'interno o,

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

in sua vece, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da due maggiori generali ispettori e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore.

Nelle Commissioni di avanzamento di cui alle lettere b) e c) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

La Commissione di avanzamento di cui alla lettera a) è convocata dal Ministro; quelle di cui alle lettere b) e c) sono convocate dal Sottosegretario di Stato.

I componenti delle Commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri nella Commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nella Commissione di cui alla lettera c).

(È approvato).

ART. 18.

Il secondo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali ai quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attribuito un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento ».

(È approvato).

ART. 19.

Il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento

per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere:

A) qualità fisiche, qualità morali e di carattere;

B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

C) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemeranze di servizio e di guerra ».

(È approvato).

ART. 20.

L'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.

Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo.

L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro 60 giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma ».

(È approvato).

ART. 21.

All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, può chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'articolo 31.

Sono concessi in tal caso, in aggiunta a trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 65, ultimo comma ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera b) dell'articolo seguente ».

È abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

(*È approvato*).

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 27.

L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28-ter della legge 29 marzo 1956, n. 288, è trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato dall'articolo 42, primo comma della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

(*È approvato*).

ART. 28.

L'ufficiale che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, sia stato collocato direttamente dal servizio permanente in congedo assoluto per aver conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, può far domanda di essere trasferito in ausiliaria, sempre che, alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sia decorso il periodo di tempo indicato dal primo comma dell'articolo 42 della predetta legge, computato in ogni caso dalla cessazione dal servizio permanente.

Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1956, n. 288. L'ufficiale rimane in ausiliaria fino al compimento del periodo di tempo richiamato al comma precedente, computato come indicato nello stesso comma.

(*È approvato*).

ART. 29.

Per gli ufficiali transitati nella posizione di ausiliaria, ai sensi dell'articolo 27 della presente legge, il periodo di permanenza in detta posizione è computato, come servizio, agli effetti della pensione, limitatamente all'eventuale differenza fra il periodo di tempo indicato dall'articolo 42, primo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288; ed il periodo di sei anni stabilito dal primo comma dell'articolo 28-bis della medesima legge.

All'ufficiale che usufruisce del trattamento economico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990, è riconosciuto, ai fini del servizio pensionabile, il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, limitatamente alla differenza tra il periodo di otto anni previsto dal succitato articolo 42 ed il periodo di cinque anni già computato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(*È approvato*).

ART. 30.

L'indennità, attribuita all'ufficiale di cui all'articolo 27 ed a quello di cui all'articolo 28 della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausiliaria, è computabile agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990.

(*È approvato*).

ART. 31

Il termine di « maggiore generale ispettore » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, usato in disposizioni anteriori alla presente legge, deve intendersi sostituito da quello di « tenente generale ispettore ».

(*È approvato*).

ART. 32.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente articolo 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 22.

Dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente articolo 76-bis:

« All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge ».

(È approvato).

ART. 23.

Dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo 84-bis:

« L'ufficiale del ruolo d'onore può, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-bis, dopo almeno un anno di servizio, conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo.

Lo stesso ufficiale può conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Può conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo o di permanenza nel ruolo o di servizio, l'ufficiale titolare di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruisca dell'assegno di superinvalidità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso con anzianità corrispondente alla data del decreto che dispone la promozione ».

(È approvato).

ART. 24.

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono

collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio.

Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto. Agli stessi non compete l'indennità speciale annua di cui all'articolo 48 ».

(È approvato).

ART. 25.

L'articolo 94, primo comma, lettera c), è sostituito dal seguente:

« c) dai marescialli di 1^a classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma dell'articolo 33 della stessa legge ».

(È approvato).

CAPO II.

MODIFICHE ALLA LEGGE
26 GENNAIO 1942, N. 39

ART. 26.

L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942 n. 39, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti è riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualità di sottufficiali.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve frequentare, con profitto, un apposito corso di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola ufficiali di pubblica sicurezza al quale è ammesso mediante concorso per esame.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ART. 33.

L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio permanente e fruisca di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra, da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del collegio medico legale e, se riconosciuto idoneo, continua a rimanere in servizio permanente.

L'accertamento sanitario di cui al primo comma deve essere richiesto dall'ufficiale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza di tale disposizione comporta la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale ed il suo collocamento nel congedo assoluto.

L'ufficiale di cui al primo comma, che non sia riconosciuto idoneo, cessa dal servizio permanente alla data dell'accertamento sanitario ed è collocato, a seconda della idoneità fisica, nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 28-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288.

(È approvato).

ART. 34.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente articolo 5, o li raggiungeranno entro un triennio dalla data stessa, senza aver compiuto vent'anni di servizio effettivo, sono tratti in servizio fino al compimento di tale anzianità.

(È approvato).

ART. 35.

L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE, *Relatore*. Il deputato Ferri ha chiesto la parola per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FERRI. La legislazione sugli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stata particolarmente laboriosa. In questi ultimi anni è stato tutto un susseguirsi di norme nuove e di modifiche, aggiunte o di interpretazioni ed anche il disegno di legge, di cui stiamo concludendo l'esame, non è

nulla di organico in quanto detta soltanto delle modificazioni a norme precedenti.

Tanto in questa quanto nella passata legislatura ho avuto l'onore — a nome del gruppo socialista cui appartengo — di annunciare il voto favorevole a provvedimenti analoghi; aggiungendo sempre che questi voti favorevoli andavano nettamente distinti da quella che è la nostra posizione politica, molto spesso di critica e di polemica nei confronti del Governo per l'atteggiamento ed il comportamento delle forze di polizia in varie circostanze.

Il disegno di legge che stiamo discutendo tende a definire il grosso problema di un soddisfacente trattamento del personale di polizia: sia esso guardie, sottufficiali o ufficiali, e sotto questo punto di vista noi non abbiamo nulla da eccepire, anche se restano motivi di critica o di polemica — in alcune occasioni — sull'atteggiamento della polizia. Però, da questo comportamento della polizia in servizio di ordine pubblico non intendiamo assolutamente trarre motivi di dissenso su di un provvedimento che tende a migliorare le posizioni di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

È noto che questi ufficiali hanno avuto, finora, e riteniamo che, nonostante questo provvedimento, avranno ancora una carriera lenta e modesta rispetto a quella del personale delle altre amministrazioni dello Stato. Perciò questo disegno di legge che risponde, almeno parzialmente, a delle giuste esigenze di una categoria di lavoratori, merita di essere approvato, anche se evidentemente rimane ancora insoluto, e non può essere affrontato né risolto in questa sede, il problema del riordinamento delle forze di polizia, problema su cui molto si scrive e si discorre proprio perché non possiamo dire che la polizia italiana sia un modello di razionalità e di logica. L'esistenza di due organi di polizia, le difficoltà che molto spesso si determinano sul piano pratico, nell'ambito della pubblica sicurezza fra gli ufficiali ed i funzionari civili, malgrado le rispettive competenze siano nettamente distinte, sono problemi da affrontare e da avviare ad una soluzione più soddisfacente.

Rimanendo del tutto impregiudicate queste considerazioni di carattere generale, che, in futuro, dovranno essere portate all'esame dell'Assemblea, restano tutt'ora valide certe critiche — che abbiamo anche rinnovato in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno — su certa mentalità e certi atteggiamenti che an-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

cora albergano nel personale della pubblica sicurezza; anche se dobbiamo dar atto che, specialmente in questo ultimo anno, si è avuto un cambiamento notevole che va collegato al nuovo indirizzo politico che caratterizza questo scorcio di legislatura. Ripeto che il problema di carattere generale rimane aperto, e non si può, certo, considerarlo risolto con questo provvedimento che ha scopi chiaramente limitati.

Fatte salve queste considerazioni, per evidenti ragioni di equità e di giustizia nei confronti di questa categoria di personale — sotto molti aspetti certamente benemerita della collettività e dello Stato — io dichiaro a nome del gruppo socialista il voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura e pongo in votazione l'articolo 36.

ART. 36.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l'articolo 14 della presente legge.

(È approvato).

Rimane ancora da approvare la tabella organica del ruolo ordinario degli ufficiali. Ne do lettura:

**TABELLA ORGANICA
DEL RUOLO ORDINARIO
DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA**

| | | |
|---------------------------------|----|-----|
| Tenenti generali. | N. | 1 |
| Maggiori generali | » | 9 |
| Colonnelli | » | 40 |
| Tenenti Colonnelli. | » | 130 |
| Maggiori | » | 170 |
| Capitani | » | 410 |
| Tenenti e Sottotenenti. | » | 450 |

Non essendovi osservazioni o emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Estensione, ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4476).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il disegno di legge numero 4476, concernente l'estensione, ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969. Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 25 gennaio, la Commissione, dopo la relazione del Presidente ed interventi del Sottosegretario Ariosto, approvò l'articolo 1° del disegno di legge, rinviando l'esame e l'approvazione dell'articolo 2 in attesa del parere della V Commissione.

Avendo la V Commissione Bilancio espresso, in data 30 gennaio, parere favorevole, si può procedere all'approvazione dell'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

All'onere di lire 2.025.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 1.025.000 e di lire 1.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 85 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

FERRI. Rilevo che la copertura si riferisce ancora all'esercizio 1960-61. Vi si dovrà provvedere con una nota di variazione di Bilancio, penso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Tale cifra dovrebbe essere compresa nella nota di variazione per l'utilizzazione dei residui attivi. Non ho mancato di attirare su questo punto l'attenzione della Commissione Bilancio, che ha confermato l'esattezza del riferimento.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha osservazioni da fare, e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 4473, concernente la concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali. Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 25 gennaio la Commissione, dopo la relazione e la discussione generale, rinviò il seguito della discussione in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

Avendo la Commissione Bilancio espresso, in data 30 gennaio; parere favorevole, possiamo procedere.

VESTRI. Noi bene conosciamo la necessità di ulteriori stanziamenti per la ricerca scientifica, dato che il nostro paese nella graduatoria delle varie nazioni occupa una posizione notevolmente arretrata rispetto l'ammontare dei finanziamenti disposti negli altri paesi. Infatti noi, per la ricerca scientifica, disponiamo di uno stanziamento pari allo 0,2 per cento delle entrate globali, mentre in altri paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, si arriva anche al 3 per cento.

Conseguentemente non abbiamo osservazioni di principio da muovere per questi stanziamenti, anche se cospicui, in favore della ricerca.

Il problema che noi intendiamo sollevare è collegato alle riserve che il nostro gruppo ha già avanzato durante la discussione svoltasi in Senato quando si discusse dei finanziamenti per la ricerca scientifica, per l'attuazione di programmi di ricerca spaziale,

in quanto questi problemi non vengono affrontati con quell'ampiezza che meriterebbero e con una visione complessiva e globale delle esigenze del settore, come dei rapporti che debbono intercorrere fra ricerca programmatica e ricerca scientifica in riferimento al problema del finanziamento degli istituti universitari.

D'altra parte ci rendiamo anche conto — e non sono mancati anche su questa specifica materia motivi per confermarci nella nostra preoccupazione — del fatto che molte volte la ricerca è collegata ad interessi che non sono puramente scientifici; né ci tranquillizzano le dichiarazioni del Ministro Corbellini sulle ricerche missilistiche e spaziali.

Riteniamo che il problema dei finanziamenti debba essere rivisto con criteri unitari allo scopo proprio di evitare quegli squilibri che oggi esistono in vari settori di questo campo di attività, coordinando al potenziamento della ricerca gli strumenti che consentano un'amministrazione democratica dei fondi disponibili. Oggi, questo non accade anche se l'altro disegno di legge, quello che verrà prossimamente al nostro esame, in certo qual modo — con le modifiche introdotte dal Senato — si avvia attraverso l'inserimento di professori incaricati e di assistenti universitari, alla risoluzione del problema della composizione del Consiglio nazionale delle ricerche i cui membri finora erano nominati dalla Presidenza del Consiglio.

Anche così il problema non è completamente risolto e, pur non volendo esprimere un giudizio completamente negativo sull'ulteriore stanziamento per la ricerca scientifica, ma mantenendo tutte queste riserve, annuncio l'astensione dal voto del gruppo del partito comunista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo 1 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

ART. 1.

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali. »

Il contributo sarà ripartito in tre esercizi finanziari, a partire dal 1962-63, in ragione di lire 1.500 milioni per esercizio ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2.

ART. 2.

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1962-63, a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato (4475)).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 4475, relativo a disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Nella seduta del 25 gennaio, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione, dopo la relazione e la discussione generale, approvò, senza modifiche, tutti gli articoli del disegno di legge e rinviò la votazione a scrutinio segreto in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

Comunico che la V Commissione permanente nella seduta del 30 gennaio ha espresso parere favorevole.

Comunico che, a firma dei deputati Russo Spena, Di Giannantonio, Borin, Sciolis, Simonacci ed altri, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, osservato che il disegno di legge 4475, per evidente mero errore materiale omette nella elencazione degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui si ricostruisce la carriera, quegli ufficiali di provenienza P.A.I. i quali per prigionia o per altri motivi non beneficiarono a suo tempo di quella ricostruzione;

considerato che tale errore crea una inammissibile sperequazione e, d'altro canto,

la imminenza della fine della legislatura rende perplessi sulla convenienza di modificare il testo trasmesso dal Senato, che per altro provvede ad esigenze di giustizia;

ritenuto che anche la posizione di altre categorie di appartenenti al Corpo vada riveduta,

impegna il Governo a procedere con tutta urgenza ad approntare i provvedimenti atti a sanare i lamentati inconvenienti ».

FERRI. Io non conosco il problema posto in evidenza dall'onorevole Russo Spena con il suo ordine del giorno, ma non ho motivo di dubitare che esso realmente sussista.

Ora, io chiederei agli onorevoli colleghi di esaminare seriamente se, di fronte al riconoscimento dell'esistenza di una lacuna in questo disegno di legge che detta solo norme transitorie, l'emendarlo non costituisca per noi tutti un impegno di serietà. Se, effettivamente, un simile emendamento risponde ad una concreta esigenza di giustizia niente ci impedisce di approvarlo oggi; e sono certo che il Senato — che ha già approvato il disegno di legge — avrà tutto il tempo necessario per riapprovarlo.

Mi pare che si passerebbero veramente tutti i limiti di una legislazione caotica e farraginoso, quale abbiamo fatta fino ad ora, se approvassimo questo disegno di legge fatto — nel titolo e nella sostanza — di norme transitorie dicendo, poi, attraverso un ordine del giorno che, malgrado tutto, da queste disposizioni rimane fuori un'altra categoria del personale di polizia e che è necessario predisporre una ulteriore norma transitoria. Mi pare che, così facendo, venga messa in forse la stessa serietà del nostro lavoro legislativo.

Quindi mi sembra più corretto che il collega, presentatore dell'ordine del giorno, presenti, invece, un emendamento. Sono certo che faremo in tempo a discuterlo e ad approvarlo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Faccio presente che abbiamo già approvato i singoli articoli del disegno di legge. Non credo che, dal punto di vista formale, si possano modificare gli articoli approvando ulteriori emendamenti.

RUSSO SPENA. Le osservazioni che ha fatto ora l'onorevole Ferri sono state a lungo presenti e ben ponderate nel mio animo.

Questo disegno di legge, che viene a noi col numero d'ordine 4475, dinanzi al Senato portava il numero 159, ed è stato oggetto di una serie innumerevole di rinvii e di interventi, anche davanti all'Assemblea dell'altro

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ramo del Parlamento. Nell'ultima relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il senatore Lepore, fece un accorato richiamo alla sensibilità del Senato affinché il problema che il Ministero avrebbe voluto veder risolto da tempo venisse concretamente definito.

Si tratta — è vero — di norme transitorie, ma si tratta anche di sanare delle gravi ingiustizie che persistono nell'ambito della carriera del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; e penso che, per varie ragioni — essendo l'approvazione da parte del Senato intervenuta alla fine della legislatura — sia opportuno che la nostra Commissione proceda all'approvazione definitiva, del disegno di legge senza modificazioni, in modo da non rinviarlo all'altro ramo del Parlamento.

Non è detto che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con queste norme transitorie, abbia trovato il proprio assetto definitivo. Mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi di questa Commissione che una mia proposta di legge, discussa in questa Commissione con relazione dell'onorevole Sciolis fu dichiarata assorbita in un analogo disegno di legge ma così non venne risolto un problema fondamentale: quello degli ufficiali provenienti da altre Armi che, inseriti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, perdevano l'anzianità di grado ed assumevano nuovamente quello di sottotenente. Proprio per questi assurdi assistiamo al fatto che ufficiali di polizia, di età abbastanza avanzata, rivestono ancora il grado di tenente o sottotenente. Quindi è tutta la materia che deve essere risistemata con un unico provvedimento che dia, finalmente, un po' di organicità alla carriera di coloro che appartengono a questo corpo.

Però non abbiamo a disposizione tempo sufficiente. Non sappiamo quanto durerà ancora questa legislatura, perché questo non dipende da noi; ma, in ogni caso, penso che non abbiamo più di 15-20 giorni di tempo. E se dovessimo emendare il disegno di legge oggi al nostro esame dovremmo compiere degli approfonditi studi per la ricostruzione degli organici e ciò richiederebbe un tempo notevolmente superiore ai pochi giorni ancora disponibili prima della fine di questa legislatura.

Poiché, per altro, questo disegno di legge nella sua attuale formulazione viene a sanare numerose sperequazioni, rimango fermo sul mio ordine del giorno e prego gli onorevoli colleghi di approvare senz'altro il disegno di

legge che elimina delle lacune veramente gravi.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema illustrato e le lacune rilevate dal collega Russo Spena, esistono veramente. Si tratta, secondo noi, di quindici ufficiali mentre il disegno di legge, così com'è articolato attualmente, va incontro e risolve il problema di 1217 fra ufficiali e sottufficiali.

Devo, per altro, dichiarare che noi stiamo già elaborando i dati necessari per riparare a questo inconveniente. Per quanto riguarda il disegno di legge attuale, si è arrivati all'approvazione da parte del Senato attraverso una tormentatissima vicenda, e vorrei consigliare di lasciare le cose come stanno, altrimenti le perplessità che hanno reso pesante questo iter riemergerebbero e finirebbero per danneggiare gli altri mille e più tra ufficiali e sottufficiali che, dall'approvazione definitiva del disegno di legge, attendono la loro sistemazione.

FERRI. L'intervento dell'onorevole Sottosegretario forse sfonda una porta aperta. Non ho detto che questo disegno di legge non doveva essere approvato; del resto, nella mia dichiarazione di voto, poco fa, ho detto che siamo d'accordo su tutti quei provvedimenti che tendono a migliorare la carriera degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il relativo trattamento economico.

Francamente non pensavo che, pochi minuti dopo aver approvato un provvedimento a base di norme transitorie, si affacciasse la necessità ancora di una nuova norma! Pensavo che con il disegno di legge in esame, fatto di norme transitorie, si sarebbero sanate, una buona volta, tutte le principali sperequazioni esistenti. Ora, affiora, invece, la necessità di una nuova norma, il che significa che si ricomincia daccapo. Così, si dovrà attendere la prossima legislatura, per vedere se si riuscirà, finalmente, a definire questa situazione.

RUSSO SPENA. Date le assicurazioni fornite dal Governo, e per evitare quanto sottolineato dal deputato Ferri, ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende ritirato. Rimangono agli atti le dichiarazioni del Governo che confermano la necessità di una norma transitoria integrativa e risolutiva del problema.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali (4431) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio (4075); Sabatini ed altri: Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli Enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 (4064).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali » (4431) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: « Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio » (4075) e Sabatini, Scalia, Zanibelli, Donat-Cattin, Gitti, Armato: « Estensione ai segretari comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 » (4064).

Nella seduta del 23 gennaio venne svolta la relazione e si iniziò la discussione generale. Gli emendamenti proposti furono inviati alla V Commissione Bilancio per il parere. La V Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 4431 e sull'emendamento soppressivo dell'articolo 5 proposto dall'onorevole Pintus. Ha, inoltre, espresso parere favorevole sulle proposte di legge n. 4075 e 4064, nei limiti di spesa di cui al disegno di legge.

La Commissione Bilancio ha, invece, espresso parere contrario sugli altri emendamenti, tendenti a riconoscere come semplice facoltà delle Amministrazioni locali l'attribuire o meno l'assegno mensile ai segretari comunali e provinciali e l'anticipare, agli effetti economici, l'efficacia del provvedimento al 1° gennaio 1962.

Comunico di sostituire il relatore Semeraro impegnato in altra Commissione.

Si può, pertanto, proseguire nella discussione generale.

VERONESI. Debbo contestare allà V Commissione la competenza di esprimere un parere contrario all'emendamento da me presentato, in quanto il problema che ho posto attiene esclusivamente alla competenza di merito della nostra Commissione e non può essere sindacato da altre commissioni.

PRESIDENTE, *Relatore*. Più che un parere formale quanto espresso dalla V Commissione va inteso come un suggerimento di massima.

SABATINI. La concessione di un aumento ai dipendenti comunali è senz'altro giusta, ma desidero ricordare che vi sono stati dei contatti fra amministrazioni comunali, prefetture e giunte provinciali per stabilirne la forma, in quanto il trattamento dei dipendenti comunali è ancorato a quello dei segretari comunali, in base a preciso disposto della legge comunale e provinciale. Ci siamo dati da fare per trovare questa forma, e gli aumenti sono stati concessi. Oggi, però, sono preoccupato. Non ricordo con esattezza la data degli aumenti concessi ai dipendenti comunali: se, tuttavia, essa dovesse essere anteriore al 1° luglio 1962, io, come sindaco di Saluzzo e come responsabile dell'amministrazione, mi vedrei costretto, secondo il testo del provvedimento che stiamo esaminando, a concedere un altro assegno. Verrei, perciò, ad essere punito per troppa diligenza.

Ritengo, pertanto, opportuno inserire nel testo di questo nuovo provvedimento una formula per precisare che, ove fossero stati concessi eventuali aumenti allo stesso titolo, questi si intendono assorbiti fino a concorrenza.

Vi è, poi, un altro aspetto del problema, che riguarda le possibilità economico-finanziarie dei comuni in rapporto ai nuovi oneri previsti. Le mie preoccupazioni concernono, soprattutto, i piccoli comuni. Sta, infatti, avvenendo un fenomeno ormai noto a tutti per cui i piccoli comuni vanno a poco a poco spopolandosi, al contrario dei grandi, dove la popolazione aumenta, per cui, nei primi le entrate diminuiscono. Va, anche, aggiunto il fatto che i ristorni relativi a quanto fu concesso ai comuni per la cessata imposta sul bestiame ed il cessato dazio sul vino, sono bloccati ad una determinata cifra. Pur con l'aumento dell'introito della tassa di entrata, i contributi nel loro gettito globale rimangono i medesimi. Ciò è molto grave.

L'articolo 5 della mia proposta di legge stabilisce quindi, a titolo compensativo, che i comuni siano autorizzati ad applicare una imposta di famiglia a carico di quelle persone che nel territorio del comune posseggono fonti di reddito derivanti da beni immobili, industrie, commerci. Frequente è, infatti, il caso di persone che, pur possedendo in un determinato comune beni ed attività, hanno delle residenze di comodo, dal punto di vista fiscale, in altra sede.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Concludendo: per quanto riguarda i piccoli comuni, almeno parte dell'articolo 4 della mia proposta dovrebbe essere accolta. L'articolo 5, però, va assolutamente accettato nella sua integrità.

FERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Io mi dichiaro favorevole al disegno di legge governativo sottoposto al nostro esame, perché mi pare che esso corrisponda ad un minimo di esigenze di giustizia verso una benemerita categoria di funzionari quale è quella dei segretari comunali e provinciali, nonché agli emendamenti che sono stati presentati da diversi colleghi. Ritengo, poi, che l'onorevole Veronesi abbia ragione di contestare la competenza della V Commissione Bilancio ad esprimere un parere negativo sul suo emendamento.

Devo, però, dire che sono contrario; nel merito, all'emendamento del collega Veronesi perché noi abbiamo sostenuto con grande impegno in questa Commissione — quando abbiamo esaminato il disegno di legge sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, come gli onorevoli colleghi ricorderanno — la tesi che, in materia di legge comunale e provinciale, si debba rivedere la posizione giuridica di questi funzionari per farli tornare a quella che è la loro sede naturale, cioè alla qualifica di dipendenti comunali e provinciali.

Però, allo stato attuale delle cose, e finché non apporteremo questa modifica di fondo, l'onorevole collega Veronesi sa meglio di me che il trattamento economico e la posizione giuridica dei segretari comunali e provinciali è rigidamente regolata dalla legge e non abbiamo alcun precedente — se si eccettua la questione dell'indennità di alloggio — in cui sia data una facoltà al comune, anziché un obbligo, di introdurre o meno un certo miglioramento economico.

Quindi, il fatto di introdurre in questo provvedimento il criterio della facoltà dell'aumento, al posto dell'obbligo, verrebbe a modificare una disciplina che, ripeto, anche noi vogliamo modificare, ma sul piano generale e non soltanto agli effetti parziali e limitati.

Quindi, a mio giudizio, l'emendamento del collega Veronesi non dovrebbe essere accolto.

VERONESI. Il sistema che regola, attualmente, la carriera dei segretari comunali impone di estendere ad essi ciò che è concesso agli statali.

FERRI. Ma si è sempre provveduto con leggi speciali — e mai automaticamente, — ad assegnare ai segretari comunali e provinciali i miglioramenti economici previsti per il per-

sonale dello Stato. Si sono avute sempre delle leggi particolari che, a differenza di quelle per il personale comunale e provinciale, in cui si dà l'« autorizzazione », hanno sempre stabilito il miglioramento per i segretari comunali e provinciali; ponendo a carico dei comuni e delle province l'onere relativo. Ripeto che non si è mai parlato in questi casi, di autorizzazione, e quindi di « facoltà ».

Preciso che sono favorevole alla riforma cioè a far tornare i segretari alle dipendenze dei comuni e delle province, ma non si può inserire il principio di tutto un nuovo sistema in un disegno di legge che, come questo, contempla un caso particolare. Finché c'è una disciplina bisogna seguirla. Dobbiamo rassegnarci alla situazione; e se dobbiamo dare — come lo dobbiamo — questo assegno ai segretari comunali e provinciali non ci resta, ormai, che stabilirlo in maniera imperativa.

In merito agli emendamenti, mi pare abbia particolare importanza quello soppressivo dell'articolo 5. Mi dichiaro, pertanto, particolarmente favorevole all'emendamento soppressivo perché credo che i colleghi che l'hanno presentato abbiano giustamente fatto i conti, verificando che se l'emendamento fosse approvato, il beneficio per quelli che ne hanno più bisogno — cioè per quelli dei gradi inferiori e dei piccoli comuni — potrebbe in molti casi ridursi o addirittura sparire.

Infatti, l'assegno di cui al presente disegno di legge, di 70 lire mensili a punto di coefficiente, corrisponde al 28 per cento dello stipendio iniziale.

La riduzione della misura massima dei diritti di segretaria dal 50 per cento al 35 per cento dello stipendio effettivamente goduto e delle quote di famiglia, fa sì che il beneficio per i segretari dei gradi inferiori, se gravati da numerosi carichi di famiglia, sia ridottissimo o possa addirittura essere negativo. Infatti, in simili casi la quota del 15 per cento (differenza fra il 50 e il 35 per cento) sullo stipendio maggiorato degli scatti biennali e delle quote di famiglia che i segretari verrebbero a perdere, può essere quasi uguale, o perfino superiore, all'assegno concesso pari al 28 per cento del solo stipendio iniziale del coefficiente.

Sono, quindi, del parere che debba essere accolto l'emendamento soppressivo dell'articolo 5.

Dovrei anche dire una parola sul grosso problema affrontato dall'onorevole Sabatini, ma non mi sembra che questa ne sia la sede. Non possiamo, discutendo questi provvedimenti, modificare la finanza locale, istituire

nuove imposte, nuove compartecipazioni. Siamo tutti d'accordo sulla situazione difficile dei comuni e delle province. Anche di recente, il disegno di legge, che prevede contributi e mutui per il pareggio dei bilanci per gli anni 1962-63-64 e 65 riconosce implicitamente questa situazione; da parte del Governo si è pensato di provvedere per questi anni, in attesa della riforma della finanza locale. Purtroppo la situazione è quella che è, e lo stato di indebitamento dei comuni e delle province si accresce e sarà compito della prossima legislatura affrontare seriamente questa riforma. Non credo che oggi, in questa sede, si possa modificare, approvare, oppure scindere dal resto dei provvedimenti alcune norme che incidono su tutto il sistema della finanza locale.

MATTARELLI GINO. Una brevissima osservazione sull'emendamento Veronesi. Devo dire che il proponente avrebbe perfettamente ragione se fosse definita formalmente la figura giuridica del segretario comunale. Però, fino a quando rimarrà in vigore la vecchia legge, ove è detto che egli è un funzionario « equiparato » all'impiegato di Stato (questa è l'attuale definizione giuridica), ritengo che la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge governativo sia l'unica possibile, in quanto coerente con il sistema.

Circa gli emendamenti presentati nella passata seduta vorrei aggiungere una osservazione in merito alla decorrenza della indennità. Non capisco come a tutti i dipendenti comunali sia stato esteso il beneficio con decorrenza 1° gennaio 1962, mentre qui noi andiamo a spostarne la decorrenza di sei mesi. È noto che esiste una correlazione — in base all'articolo 224 della legge comunale e provinciale — fra gli assegni dei segretari comunali e quelli degli altri dipendenti: dovremmo quindi procedere a rovescio? Non sono qui per insistere fino al punto di mettere in difficoltà il Governo: però penso che se si potesse far decorrere il provvedimento dal 1° gennaio 1962, faremmo un atto di giustizia.

PRESIDENTE, Relatore. Onorevole Mattarelli Gino, pensi alle conseguenze, anche in riferimento ai rapporti con la Commissione Bilancio.

MATTARELLI GINO. Anch'io, pur dividendo le idee dell'onorevole Sabatini, mi pongo il problema se sia questa la sede in cui affrontare il tema della finanza locale. Ritengo, d'altra parte, che l'ulteriore aggravio che rechiamo ai comuni servirà a convincere tutti della necessità assoluta di affrontare con la

massima urgenza la riforma della finanza locale.

VESTRI. Già altre volte abbiamo avuto occasione di esprimere il nostro parere, sostanzialmente favorevole, al disegno di legge. Non abbiamo, perciò, gran che da aggiungere. Il parere della V Commissione ripropone alla nostra riflessione alcuni emendamenti. A questo proposito, concordo con l'onorevole Veronesi sul fatto che il parere espresso dalla V Commissione sulla imperatività dell'aumento non è affatto impegnativo, stante la competenza assoluta della nostra Commissione in materia. Per quanto attiene alla sostanza dell'emendamento stesso, pur essendo convinto della lodevolezza dell'ispirazione che ha indotto l'onorevole Veronesi a presentarlo, debbo obiettare che rendere facoltativo questo aumento, dal punto di vista della difesa dell'autonomia dei comuni è alquanto illusorio. Data la legittimità della richiesta del personale e della intera categoria, le amministrazioni comunali non si sottrarranno alla concessione dell'assegno. Del resto, è di nostra comune conoscenza che sono molti i comuni che hanno già concesso al loro personale o l'assegno integrativo, ovvero dei sostanziali aumenti tabellari, come è il caso del mio comune.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Sabatini, affermo che sono, senza dubbio, interessanti e degne di essere prese in considerazione. In una recente assemblea dei rappresentanti dei comuni, a Venezia, emerse unanime la richiesta di non accollare agli enti locali nuove spese senza predisporre la relativa copertura. Noi stessi, del resto, abbiamo sempre denunciato, alla Camera come al Senato, una tale situazione.

Pur riconoscendo fondate le osservazioni dell'onorevole Sabatini, molte sono le perplessità che hanno fatto insorgere in me. Non dimentichiamo che siamo in fine di legislatura, per cui affrontare temi, come quello rappresentato dall'articolo 5, creerebbe enormi difficoltà. Effettivamente, dal punto di vista fiscale esiste il grave problema delle residenze di comodo. L'articolo 5 della proposta di legge Sabatini, tuttavia, non risolve il problema.

SABATINI. Non lo risolve, ma almeno lo pone.

VESTRI. Il problema va visto sotto un altro profilo: quello degli accertamenti. Noi lo faremmo volentieri, ma siamo impediti dal poco tempo a nostra disposizione. Concludo affermando che siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge così come formulato.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

PRESIDENTE, *Relatore*. Desidero, in sede di discussione generale, apportare soltanto qualche chiarimento. È un'osservazione di natura tecnica. Se noi prevediamo questa nuova spesa come facoltativa potrà, poi, essere considerata agli effetti del ripiano dei bilanci? Allo scopo di evitare grosse difficoltà, riterrei, pertanto, più opportuno indicare la spesa come un obbligo delle amministrazioni locali. Tutto ciò, naturalmente, prescinde dal parere espresso dalla V Commissione, e a questo proposito rivendico la competenza piena di questa Commissione in tale materia.

Molte sono le mie perplessità in merito all'articolo 5 del disegno di legge. Pur rendendomi conto del parere favorevole espresso dall'altra Commissione, e pur comprendendo che si intende seguire, nel concedere gli aumenti, una parallela diminuzione delle quote massime dei diritti di segreteria, non posso, tuttavia, fare a meno di considerare come punitivo il sistema che si vuol adottare.

Quindi vorrei invitare l'onorevole Sottosegretario, se fosse possibile, ad abbandonare l'articolo 5 del disegno di legge.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Sabatini, esse vanno meditate. Debbo, però, nello stesso tempo fare due rilievi: non credo opportuno, da un punto di vista legislativo, estendere un sistema impositivo qual'è la tassa di famiglia approfittando di un provvedimento che dà soltanto dei benefici al personale. Sotto l'aspetto psicologico questo sarebbe veramente inopportuno, perché si darebbe l'impressione che per concedere un aumento ai segretari comunali si sarebbe ricorsi ad una nuova tassa, per cui questa imposizione diventerebbe « l'imposta del segretario comunale ». Tutto questo, per la dignità dell'amministrazione degli enti locali, non è opportuno.

A parte questa considerazione, di natura psicologica, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sabatini sull'articolo 10 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175, che al n. 2 dell'articolo 10 prevede una imposizione analoga a quella del primo comma dell'articolo 5 della proposta di legge Sabatini, con l'aggiunta, da parte di quest'ultima, di una estensione — in fatto di imposta su beni immobili — non soltanto alle abitazioni ma anche ai fondi rustici con conseguente possibilità di una revisione dell'accertamento.

Vi sarebbe anche altro da dire; comunque non credo che si possa inserire in questo provvedimento una norma come è quella proposta dal deputato Sabatini in quanto una dispo-

sizione analoga esiste e ciò vorrebbe dire che indirettamente si cerca di modificare il testo unico della finanza locale. Va bene che il testo unico dovrà essere indubbiamente modificato: ne abbiamo drammaticamente constatata la necessità in questa legislatura e proprio questa Commissione ha sempre sostenuto l'urgenza assoluta di giungere ad una radicale modifica del testo unico della finanza locale; però un lavoro di questo genere non può esser fatto solo da noi, ma va affrontato almeno in unione con la Commissione finanze e tanto meno si possono fare delle modifiche in fatto di tasse ed imposte con un provvedimento trattato in Commissione, dato che la materia, per regolamento, è riservato all'Assemblea.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Sabatini di non insistere, anche se egli ha inteso mettere il dito sulla piaga, veramente cancerosa, ed anche se egli crede di invitare le amministrazioni locali a rivedere le attuali imposizioni, tenendo presente questo nuovo onere.

Per queste ragioni mi permetterei di pregare l'onorevole Sabatini di non insistere sull'articolo 5 della sua proposta di legge.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

SABATINI. È semplice per il Governo fare questa dichiarazione e trascurare la finanza locale. Bisognerebbe sentire quale è l'atmosfera che regna nei comuni.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È altrettanto semplice per l'onorevole Sabatini proporre degli emendamenti.

Sulla soppressione dell'articolo 5 del disegno di legge faccio presente che se la quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali, è commisurata al 35 per cento dello stipendio ed assegni per carichi di famiglia, i segretari dei piccoli comuni non raggiungono mai il 35 per cento. Lo scopo di questo articolo è di ridurre gli emolumenti — veramente un po' eccessivi — che percepiscono i segretari dei grandi centri.

Riflettano bene gli onorevoli colleghi: non posso accettare l'emendamento soppressivo.

SABATINI. Per quanto riguarda l'articolo 1 del disegno di legge sono d'accordo che non si possa accettare l'emendamento Veronesi; però è nostro dovere, anche, di fare delle leggi che non creino difficoltà obiettive. E quanto alla mia proposta di legge, confermo che rispecchia le reali necessità delle amministrazioni locali: ho l'impressione che il Ministero dell'interno non abbia l'esatta misura della gravità di questa situazione.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

PRESIDENTE, *Relatore*. Ad ogni modo credo poter interpretare questo suo intervento nel senso che non c'è, da parte sua, opposizione all'accoglimento del disegno di legge come testo base per l'esame degli articoli.

SABATINI. Mi rendo conto dell'imminente scadenza della legislatura e delle difficoltà connesse; e mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dal Presidente in ordine all'articolo 5 della mia proposta di legge; ma resta il fatto che il problema è molto più complesso di quanto non appaia e crea una situazione generale di malcontento, assai dannosa dal punto di vista psicologico per le amministrazioni comunali.

Altrettanto grave è, secondo me, il fatto che non venga offerto nemmeno un *minimum* di nuove possibilità ai comuni per coprire la nuova spesa conseguente all'approvazione del disegno di legge.

Devo, pertanto, dichiarare — prendendo atto, per ora, della spiegazione del Presidente — che se il mandato parlamentare mi sarà confermato, tornerò a sollevare questo problema subito all'inizio della nuova legislatura, perché sono certo che la situazione dei comuni sia assai più grave di quanto non si pensi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni, ritengo possa restare stabilito che la Commissione sceglie quale testo base il disegno di legge ministeriale.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.

L'assegno è a carico rispettivamente dei comuni e delle province.

Il deputato Sabatini ha presentato il seguente emendamento:

« Nel caso che i comuni prima del 1° luglio 1962 avessero concesso aumenti a titolo equivalente, questi si intendono assorbiti fino a concorrenza ».

A mio giudizio questo emendamento appare pleonastico. Se gli aumenti sono stati già concessi in precedenza, è chiaro che non saranno corrisposti una seconda volta. Con questa dichiarazione unanime della Commissione,

cui si associa l'onorevole rappresentante del Governo, invito l'onorevole Sabatini a ritirare il suo emendamento.

SABATINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Veronesi, insiste sul suo emendamento? :

« Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: è attribuito, con le altre: può essere attribuito dalle amministrazioni ».

VERONESI. Ho preso atto con soddisfazione della convergenza degli onorevoli colleghi sulle ragioni sostanziali della proposta che avevo formulata. Mi auguro, pertanto, che in futuro vi sia la possibilità di concretare questa convergenza di volontà in una definitiva norma di legge. Le mie preoccupazioni riguardano la difesa dell'autonomia degli enti locali, e non sono certo mosse da ostilità verso la categoria dei segretari comunali.

FERRI. Su questo non v'è dubbio.

VERONESI. Dichiarando di non insistere sull'emendamento da me presentato, aggiungo che la logica delle ragioni finora adottate vorrebbe che la decorrenza fosse la stessa del provvedimento riguardante gli statali.

FERRI. Le ricordo, onorevole Veronesi, che non tutti gli statali hanno avuto l'assegno integrativo dal 1° gennaio 1962. Gli insegnanti, per esempio, lo hanno avuto con decorrenza 1° gennaio 1963.

PINTUS. Non faccio parte della V Commissione, però in questa sede vorrei far rilevare, sommessamente e con deferenza, che si tratta di sanare una situazione di fatto esistente: quando venne approvato l'assegno integrativo per numerose categorie di statali, molti ritennero che si trattasse del famoso provvedimento finanziario di carattere generale, estensibile ai segretari comunali e provinciali. Molte amministrazioni comunali, ingenuamente, cominciarono così a concedere ai segretari comunali e provinciali l'assegno integrativo, con decorrenza 1° gennaio. Non solo. Le amministrazioni comunali, trovando la cosa equa e legittima, hanno esteso la corresponsione dell'assegno integrativo anche al personale dipendente. Si è verificato, così, lo strano fenomeno per cui il personale dipendente, non protetto da alcuna legge, ha visto le delibere approvate dall'autorità tutoria, al contrario dei segretari comunali e provinciali, che se le son viste respingere, in quanto l'autorità tutoria demandava il compito della estensione del beneficio per questa categoria al Governo.

Preciso che non ho alcun motivo di ostilità contro il personale dipendente. Intendo

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

semplicemente sottolineare il fenomeno verificatosi, per cui in numerosi comuni alcuni dipendenti riscuotono più del capo dell'amministrazione. Invito, pertanto, il Governo a volere considerare questi elementi e questi fatti, ed a porvi rimedio accettando la decorrenza dal 1° gennaio 1962.

PRESIDENTE, *Relatore*. Poiché l'onorevole Veronesi non insiste sul suo emendamento, rimane soltanto il suo, onorevole Pintus, che è così formulato:

« Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: con effetto dal 1° luglio 1962, con le altre: con effetto dal 1° gennaio 1962 ».

Se questo emendamento venisse approvato, dovremmo rimettere la questione alla Commissione Bilancio.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei fare una dichiarazione: L'onorevole Sabatini esplicitamente, e l'onorevole Pintus implicitamente, tentano di porre in stato di accusa il Ministero dell'interno che avrebbe predisposto questo disegno di legge senza preoccuparsi delle finanze locali, per altro trascurando i diritti della benemerita categoria dei segretari comunali.

Devo respingere queste dichiarazioni, per affermare che il Ministero si è talmente preoccupato di presentare al Parlamento un disegno di legge giusto ed equilibrato che ha voluto interpellare preventivamente anche le organizzazioni sindacali che, all'unanimità — se pure non entusiaste — si sono dichiarate sufficientemente soddisfatte del disegno di legge, così come è redatto.

Non voglio dire che questo sia un elemento determinante ma non è neppure trascurabile, e sta a dimostrare la buona volontà del Governo e del Ministero.

Pertanto confermo la mia opposizione all'emendamento.

PINTUS. Onorevole Presidente. Dopo le dichiarazioni del Governo ovviamente non posso insistere. E questo è chiaro anche perché siamo nella strettoia delle date, e un rinvio del mio emendamento alla V Commissione Bilancio per un nuovo parere avrebbe conseguenze che io, per primo, devo paventare.

Posto in queste condizioni, scelgo il male minore; comunque vorrei che in altra sede si riesaminasse la prassi che si è qui instaurata in materia del parere della Commissione Bilancio, perché una Commissione che non conosce — non essendo di sua pertinenza — determinati problemi, non deve dichiararvisi contraria per la sola ragione finanziaria.

VERONESI. I rilievi dell'onorevole Pintus mi danno motivo di sostenerne la fondatezza in quanto la Commissione Bilancio, quando la nostra Commissione discutesse il disegno di legge sui segretari comunali e provinciali, di fronte ad un emendamento, che in quel momento comportava alcuni milioni di maggiore spesa dichiarò non essere sua competenza applicare l'articolo 81 in difesa della finanza locale. Non vedo come la stessa Commissione Bilancio che allora espresse quell'opinione, oggi si senta in grado di prendere la difesa dei bilanci comunali...

PRESIDENTE, *Relatore*. Dato che l'onorevole Pintus non insiste sul suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 1, richiamando ancora una volta l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo sull'emendamento Sabatini, rimanendo inteso che l'interpretazione del testo di questo articolo deve essere fatta nello spirito dell'emendamento suddetto:

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1962, ai segretari comunali e provinciali è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio.

L'assegno è a carico rispettivamente dei comuni e delle province.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

ART. 2.

« L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 30 giugno 1962 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressione di carriera.

L'onorevole Pintus ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo. L'emendamento firmato anche dai deputati Toros, Bisantis, Di Giannantonio e Mattarelli Gino e del seguente tenore:

« Sopprimere l'articolo 2 ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

PINTUS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

ART. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo che non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

ART. 4.

L'assegno di cui al precedente articolo è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

ART. 5.

« L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è modificato come segue:

« La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere l'articolo 5* » a firma degli onorevoli Pintus, Toros, Bisantis, Di Giannantonio e Mattarelli Gino. L'emendamento soppressivo si cui trattasi ha il parere

favorevole della V Commissione Bilancio ed il parere contrario del Governo.

SCIOLIS. Penso che insistere sulla approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5 non sia il caso, ma non posso fare a meno di concordare, in linea di massima, con le osservazioni dell'onorevole Ferri sulla valutazione di questo 35 per cento a favore dei segretari.

Se consideriamo il motivo ispiratore di questo articolo, effettivamente dobbiamo riconoscere che i segretari comunali e provinciali dei grandi centri godono di una corresponsione che, obiettivamente, può essere ritenuta eccessiva.

Se questa è la realtà, per contro, esistono tanti altri comuni nei quali questo fenomeno non si verifica o si verifica in misura assai minore, per cui sotto l'aspetto della più stretta giustizia l'articolo piuttosto che dettare una norma unica avrebbe dovuto contenere una graduatoria dei comuni con percentuali inverse a secondo della loro importanza oppure graduare l'assegno ad un *plafond* di stipendio senza tante percentuali.

Per questa ragione, dato anche il parere favorevole della V Commissione, invito gli onorevoli colleghi a voler considerare se non sia il caso di insistere presso il Governo affinché riveda la propria posizione alla luce delle considerazioni emerse. Comunque, mi rimetto alla decisione della Commissione.

FERRI. Mi associo alle considerazioni esposte dall'onorevole Sciolis ed insisto perché si giunga ad un rinvio della discussione, sia pure di un giorno, per consentire al Governo di rivedere la propria posizione, accedendo così alle richieste che quasi all'unanimità sono emerse in questa sede.

Non posso assolutamente accettare il principio in base al quale, mentre si estende ad una determinata categoria la concessione di un assegno che è stato dato al rimanente personale statale, contemporaneamente si venga a limitare o decurtare un beneficio di cui la categoria stessa gode da tempo immemorabile.

Ricordo agli onorevoli colleghi che si tratta di funzionari laureati (in base ad una legge da noi approvata lo scorso anno), che per la maggior parte lavorano in residenze disagiate, e ricordo, altresì, che non vi è analoga carriera in alcun altro settore amministrativo dello Stato. Si tratta di una carriera a piramide a base molto larga, per cui le possibilità di arrivare ai gradi più elevati sono ridottissime, rispetto al numero degli aspiranti. Poche sono le prospettive, quindi, specie dal punto di vista economico, e molte le responsabilità.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Così stando le cose, non mi sembra giusto togliere alla categoria quei modesti benefici rappresentati dai diritti di segreteria, né mi sembra giusto intaccarli o diminuirli.

PINTUS. L'onorevole Ferri ha illustrato molto bene la situazione, e poco o nulla vi è da aggiungere. Invito l'onorevole Sottosegretario, nella sua saggezza e nella sua equità, a voler accedere al desiderio pressoché unanime della Commissione di vedere approvato lo emendamento in questione.

Per quanto riguarda la proposta del deputato Sciolis di rinviare la discussione a domani, non la ritengo opportuna. Nella situazione attuale un rinvio, anche breve, può essere pregiudizievole per il buon fine del disegno di legge.

VESTRI. In merito all'emendamento soppressivo dell'articolo 5 ebbi occasione di pronunziarmi nel corso della precedente seduta, esprimendo il mio parere sostanzialmente favorevole. Il motivo per il quale ho chiesto di parlare riguarda più particolarmente un'altra questione, sulla quale chiedo un impegno del Governo.

In sede di approvazione delle deliberazioni comunali per la concessione dell'assegno integrativo o degli aumenti tabellari, alcune giunte provinciali amministrative, fra cui quella di Firenze, forse conoscendo l'esistenza di questo disegno di legge riguardante i segretari comunali, hanno imposto delle riduzioni percentuali delle indennità accessorie ai dipendenti degli enti locali. In taluni casi queste riduzioni percentuali sono state elevatissime, e superiori talvolta (come è successo a Prato) al 50 per cento.

Chiediamo, pertanto, al Ministero dell'interno, qualora l'emendamento in questione dovesse essere approvato, di assumere l'impegno di fare quanto è possibile affinché le giunte provinciali amministrative, ove i comuni ripropongano, per loro autonoma decisione, la questione dell'aumento senza decurtazione dell'indennità accessoria, attuino nei confronti del personale dipendente il sistema usato per i segretari comunali.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non nego un certo fondamento a quanto esposto dall'onorevole Vestri, e non mi nascondo che la questione coinvolge problemi di carattere giuridico-amministrativo di notevole portata. Posso accettare la sua richiesta, onorevole Vestri, come raccomandazione, nel senso che segnalerò alla direzione generale degli affari civili la questione, nei termini da lei posti.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo, sono costretto a insistere nel contrario orientamento del Governo, anche perché sono convinto che quella riduzione percentuale non attua alcuna ingiustizia, trattandosi di una media che non danneggia i segretari comunali. Occorre considerare, del resto, che vi è una giustizia perequativa, rispetto ai pari grado nella gerarchia degli impiegati statali, che va rispettata:

PRESIDENTE, *Relatore*. Di fronte a queste dichiarazioni del Governo invito l'onorevole Pintus a non insistere.

Corriamo il rischio che per fare bene a qualcuno, si finisce con il fare del male a tutti quelli che attendono questo provvedimento.

PINTUS. A malincuore dichiaro di non insistere sull'emendamento: comunque altri possono farlo proprio.

PRESIDENTE, *Relatore*. Prendo atto che ella rinuncia all'emendamento per cui do nuovamente lettura e pongo in votazione l'articolo 5.

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è modificato come segue:

« La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al trentacinque per cento dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».

(È approvato).

SABATINI. Per dichiarazione di voto. Tengo a precisare — dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario — quella che secondo me è una esatta interpretazione del parere chiesto ai sindacati su questo disegno di legge. L'adesione dei sindacati a questo disegno di legge è una semplice approvazione di massima che consente ai dipendenti degli enti locali di percepire un aumento di retribuzione. Non è, invece, compito delle organizzazioni sindacali il risolvere i problemi delle amministrazioni locali dal punto di vista dell'amministrazione stessa. Quindi non si può dire che vi sia stata l'adesione delle organizzazioni sindacali alla soluzione di questo specifico problema in quanto le stesse, dando la loro approvazione, si sono interessate unicamente dell'aumento della retribuzione e non dei problemi dell'amministrazione.

Pertanto non intendo dare la mia approvazione rammaricandomi che non sia stato fatto il possibile per risolvere i problemi della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

finanza locale. e contestando che lo stesso Ministero abbia fatto tutto quanto era possibile, sia nel tempo che nelle soluzioni, per risolvere questioni di tanto rilievo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi e Bianchi Gerardo: Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze (Urgenza) (2824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2824, d'iniziativa degli onorevoli Cappugi e Bianchi Gerardo, concernente un contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.

La proposta di legge è stata iscritta più volte all'ordine del giorno e la Commissione Bilancio, in data 30 gennaio, malgrado il parere contrario del Governo, ha espresso parere favorevole alla proposta di legge con gli emendamenti presentati dal Relatore, Dal Canton Maria Pia.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con i miei emendamenti, approvati dalla Commissione Bilancio ho limitato la concessione di un contributo, che risponde ad un atto di giustizia, a due soli esercizi, confidando che la questione sia favorevolmente ripresa dalla prossima legislatura. In tale fiducia vi invito a dare il vostro voto favorevole alla proposta di legge, nel testo emendato.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dichiaro di non oppormi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1.

«A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è attribuito, a carico dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo annuo di lire 30 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari Istituti per ciechi d'Italia.

Il suddetto contributo è dovuto in due semestralità di lire 15 milioni ciascuna, pagabili, rispettivamente, la prima entro il mese di luglio di ciascun anno a cominciare dal luglio 1961 e la seconda entro il mese di gennaio di ciascun anno a cominciare dal gennaio 1962 ».

Il Relatore Dal Canton Maria Pia ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 1, al primo comma, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, con le altre: Per ciascuno degli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 ».*

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento il secondo comma dell'articolo viene a cadere.

Pertanto l'articolo 1 rimane così formulato:

ART. 1.

« Per ciascuno degli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 è attribuito, a carico dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, un contributo annuo di lire 30 milioni, al fine di assicurare la fornitura gratuita di libri stampati in *Braille* a tutte le scuole dei vari Istituti per ciechi d'Italia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo originale della proposta di legge.

« La somma di lire 30 milioni per provvedere all'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esercizio finanziario 1961-62 si farà fronte all'onere di cui alla presente legge con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Il Relatore Dal Canton Maria Pia ha presentato il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'articolo:

« *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

« La somma di lire 30 milioni per provvedere all'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per 11 milioni a carico del capitolo 110. Per i rimanenti 19 milioni si provvede con la somma stanziata per il

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

servizio nazionale di lettura ai sensi dell'articolo 37 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo sostitutivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4497):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, numero 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (4476).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali » (4473):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 31 |
| Votanti | 20 |
| Astenuti | 11 |
| Maggioranza | 11 |
| Voti favorevoli | 20 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4475).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali » (4431):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

CAPPUGI e BIANCHI GERARDO: « Contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (2824).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 31 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 31 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berloffo, Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Golinelli, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Orlandi, Pin-tus, Pirastu, Preziosi Costantino, Riccio, Russo Spena, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Veronesi, Vestri, Vincelli, Viviani Luciana.

Sul disegno di legge 4473 si sono astenuti:

Biancani, Carrassi, Golinelli, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Liberatore, Nanni, Pirastu, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO